

## **LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 2010, n. 26**

### **Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)**

(b.u. 14 dicembre 2010, n. 50)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1**

*Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. All'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 1) della lettera c) del comma 4 le parole: "criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio," sono sostituite dalle seguenti: "criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali,";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità. L'assemblea della comunità a maggioranza dei due terzi, d'intesa con la conferenza dei sindaci a maggioranza dei due terzi, delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.";

c) dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:

"6 ter. Nel caso in cui gli statuti, compreso quello di cui all'articolo 19, prevedano potestà impositiva in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale."

#### **Art. 2**

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente periodo: "Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste ai sensi del comma 6 per i componenti dell'assemblea eletti a suffragio universale diretto."

#### **Art. 3**

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 dicembre 2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Lorenzo Dellai

### NOTE ESPLICATIVE

#### Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono le legge per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: [http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche\\_dati/codice\\_provinciale/clex\\_ricerca\\_per\\_campi.it.asp](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp)).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

#### Nota all'articolo 1

- L'articolo 14 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### "Art. 14

##### *Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità*

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

a) le attribuzioni degli organi della comunità, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di

spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale;

- b) le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:
  - 1) ~~criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio~~ **criteri e indirizzi per la definizione delle politiche generali**, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del territorio e dello sviluppo socio-economico;
  - 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;
- d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate;
- e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte;
- f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità;
- g) la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
- h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

**4 bis. Dopo la prima approvazione lo statuto della comunità è modificato con le seguenti modalità.**

**L'assemblea della comunità a maggioranza dei due terzi, d'intesa con la conferenza dei sindaci a maggioranza dei due terzi, delibera la proposta di modifica. La predetta proposta è approvata da non meno dei due terzi dei comuni del territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo territorio. La modifica è pubblicata nell'albo della comunità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.**

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.

6. Lo statuto prevede:

- a) le forme della partecipazione popolare, del referendum, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari riferite a temi di rilevanza sovracomunale, nonché la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse da comitati, associazioni e gruppi di cittadini, anche mediante il confronto a più voci; può altresì disciplinare gli istituti del decentramento con funzione consultiva e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;
- c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza.

6 bis. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

**6 ter. Nel caso in cui gli statuti, ivi compreso quello di cui all'articolo 19, prevedano potestà impositive in materia di tasse e contributi afferenti ai servizi pubblici trasferiti dai comuni, la stessa è esercitata entro i limiti consentiti dalla vigente normativa statale e provinciale.**

7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretarile del comprensorio.

8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione."

- L'articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 19

*Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra*

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

- a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;
- b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;
- c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;
- d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
- e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;
- f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;
- b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
- c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;
- d) toponomastica;

- e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
- f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;
- g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.

6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.

7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.

8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.

9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:

- a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
- b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
- c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
- d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.

10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.

11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il Comun general de Fascia.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.

13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.

14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.

14 bis. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l'organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell'articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra."

#### **Nota all'articolo 2**

- L'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16  
*L'assemblea*

1. L'assemblea è composta dal presidente e:

- a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio;

b) per i tre quinti, arrotondati all'unità superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.

2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

3. Le liste, aventi a riferimento tutto il territorio della comunità, sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.

4. Le elezioni sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto.

5. Non è ammessa la candidatura a componente dell'assemblea ai sensi del comma 1, lettera b), da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprono già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. Il componente dell'assemblea eletto ai sensi del comma 1, lettera b), successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunità, decade dalla carica nell'assemblea.

6. Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

7. I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali. **Si applicano inoltre le cause di incompatibilità previste ai sensi del comma 6 per i componenti dell'assemblea eletti a suffragio universale diretto.**

9. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera b).

10. Con l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), l'assemblea si intende validamente costituita; nei successivi trenta giorni, salvo il caso in cui non siano già stati nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni, l'assemblea provvede esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. Decorso tale termine l'assemblea assume pienezza di funzioni, anche se non sono ancora nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni.

11. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il componente dell'assemblea dallo stesso nominato rimane in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante da parte del consiglio comunale subentrante.

12. La prima seduta dell'assemblea è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla scadenza della data di nomina prevista al comma 7.

13. Le modalità per l'attuazione di quest'articolo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ed il Consiglio delle autonomie locali."

## LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 15 aprile 2010, n. 115, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, concernente " Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 22 aprile 2010.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 14 ottobre 2010.
- Approvato dal consiglio provinciale il 2 dicembre 2010.